



TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile

IL GIUDICE

Dott. [REDACTED]

Nella causa n. [REDACTED] / 2022 R.G.,

sciogliendo la riserva assunta nell'udienza dell'8.11.2022,

Visto il ricorso per sequestro conservativo presentato in data 12.7.2022 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];

Sentite le parti nell'udienza fissata ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c.;

Letti gli atti di causa e i documenti prodotti;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. - Con il ricorso introduttivo del presente procedimento [REDACTED] deduceva di avere venduto a [REDACTED] in data 23.5.2022, con contratto verbale, l'autovettura Mercedes Benz [REDACTED], targata [REDACTED], al prezzo concordato tra le parti di Euro 20.000,00. Aggiungeva che la compravendita era stata regolarmente trascritta al Pubblico Registro Automobilistico di Vercelli, ma l'acquirente, violando gli impegni assunti, non aveva provveduto al versamento del prezzo.

[REDACTED] esponeva altresì di avere fondato motivo di ritenere che la [REDACTED], di nazionalità albanese, stesse per ritornare nel Paese di origine portando con sé l'autovettura e rendendosi non più reperibile né contattabile. Esprimeva l'intendimento di promuovere un ordinario giudizio di merito al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente restituzione del bene e condanna della [REDACTED] al risarcimento del danno.

Il ricorrente indicava come persona informata dei fatti [REDACTED] e chiedeva che fosse disposto il sequestro conservativo dell'autovettura, con nomina di un custode della stessa.

La convenuta, costituendosi in giudizio, concludeva in via preliminare perché fosse dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda cautelare (non avendo il [redacted] mai neppure tentato di richiedere il pagamento prima del deposito del ricorso) e perché fosse dichiarata la sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione del sequestro conservativo richiesto (trovandosi l'autovettura già in Albania). Nel merito instava per il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti del "periculum in mora" e del "fumus boni iuris". In subordine, per l'ipotesi di concessione del sequestro, chiedeva di essere nominata quale custode dell'autovettura, in quanto legittima proprietaria della stessa.

La [redacted] contestava che fosse mai stato stipulato un contratto di compravendita e deduceva che l'autovettura era stata oggetto di una donazione, stanti i rapporti intercorsi tra la [redacted], il [redacted] e il [redacted] nel periodo antecedente alla presentazione del ricorso cautelare. In virtù di tali rapporti il ricorrente in due occasioni aveva anche inviato alla convenuta in Albania somme di denaro.

Nell'udienza del 24.10.2022 veniva sentito [redacted], quale informatore indicato dal ricorrente.

2. - Alla luce delle deduzioni delle parti e del materiale istruttorio acquisito agli atti, la domanda cautelare proposta dal ricorrente [redacted] non può essere accolta.

Ed invero, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., presupposti per la concessione del richiesto provvedimento di sequestro conservativo sono da un lato il "fumus boni iuris", ovvero la probabile esistenza del diritto fatto valere, e dall'altro il "periculum in mora", il quale consiste nel fondato timore del creditore di perdere la garanzia del proprio credito nel tempo occorrente per agire in via ordinaria.

La mancanza anche di uno soltanto di detti presupposti non consente l'emissione del provvedimento cautelare.

Nel caso di specie difetta il requisito del "fumus boni iuris", non apparendo probabilmente fondata la domanda di merito così come preannunciata dal [redacted].

Il ricorrente ha infatti sostenuto di avere venduto alla [redacted] con contratto verbale, l'autovettura Mercedes Benz e che la convenuta, contrariamente agli impegni assunti, non aveva pagato il prezzo del bene acquistato. Il [redacted] ha altresì dichiarato di volere promuovere una causa di merito diretta a ottenere la risoluzione del contratto di compravendita, con restituzione del bene e condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

L'assunto del ricorrente è stato confermato nell'udienza del 24.10.2022 dall'informatore

██████████

Peraltro alla domanda del ██████████ la convenuta ha contrapposto una diversa ricostruzione dei fatti. Ella, tanto nella comparsa di costituzione quanto nella memoria in data 1.9.2022, ha affermato l'inidoneità del ██████████ a svolgere le funzioni di informatore, avendo egli intrattenuto con la ██████████ una relazione sentimentale durata diversi mesi. Volendo tenere nascosta la relazione per ragioni familiari, il ██████████ aveva fatto ricorso al suo dipendente ██████████, quale intermediario, per effettuare atti di disposizione patrimoniale in favore della ██████████. Ciò era avvenuto tanto con l'invio di somme di denaro, quanto con l'intestazione dell'autovettura.

A suffragio di tale versione, la convenuta ha prodotto la copia di conversazioni intercorse via whatsapp tra lei e il ██████████, nonché tra lei e il ██████████ (v. docc. 5 e 6).

Il ricorrente non ha contestato la provenienza di tali conversazioni, né l'identità dei soggetti in esse coinvolti.

In uno dei dialoghi (v. doc. 5) ██████████ si rivolge al ██████████ con le seguenti testuali parole: "la macchina se me lai regalata a me mandami ██████████ per fare il coso che dovevo fare, se la vuoi indietro ti dico dove lo parcheggiata potete anche andare a prenderla tanto le chiavi le ha ██████████".

La documentazione prodotta infirma l'attendibilità di quanto dichiarato dal ██████████ quale informatore e impedisce di ritenere - sul piano della cognizione sommaria propria della presente sede cautelare - che sussista l'apparenza del buon diritto in capo al ricorrente.

In effetti il ██████████ ha agito deducendo quale causa petendi un contratto di compravendita da lui asseritamente stipulato con la ██████████ e avente a oggetto l'autovettura Mercedes Benz. La documentazione prodotta dalla convenuta fa invece arguire una diversa fattispecie, ossia una donazione dal ██████████ alla ██████████ per il tramite del ██████████.

3. - La mancanza del requisito del "fumus boni iuris" rende superfluo esaminare la sussistenza dell'ulteriore requisito del "periculum in mora".

Ai sensi dell'art. 669-septies c.p.c., in applicazione del principio della soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 669-septies e 671 c.p.c.,

rigetta

il ricorso per sequestro conservativo proposto in data 12.7.2022 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED].

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Si comunichi.

Vercelli, 9 novembre 2022.

IL GIUDICE
(Dott. [REDACTED])